ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI STRADE A TRAFFICO INTERNAZIONALE (AGR), CON ALLEGATI, APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA DAL 15 NOVEMBRE 1975 AL 31 DICEMBRE 1976, E SUA ESECUZIONE

Art. 17 (Accordo)

Deposito del testo del presente Accordo presso il Segretario generale

Successivamente al 31 dicembre 1976, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati all'articolo 5 del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Ginevra, il quindici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in lingua inglese, francese e russa, i tre testi facenti egualmente fede.

(Seguono le firme).

Versione in vigore dal 20 gennaio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 922
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-europeo-sulle-grandi-strade-a-traffico/accordo-art-17-deposito-del-testo-del-presente-accordo-presso-il-segretario-generale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it